

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2158/89 DELLA COMMISSIONE**

del 18 luglio 1989

**che stabilisce, per il tabacco del raccolto 1988, la produzione effettiva, nonché i prezzi ed i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1251/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2824/88 della Commissione, del 13 settembre 1988, che stabilisce modalità d'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per il settore del tabacco e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1076/78 e (CEE) n. 1726/70<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 727/70 introduce un regime di quantitativi massimi garantiti; che tale regime prevede tra l'altro che, ove i quantitativi fissati per una varietà o un gruppo di varietà vengano superati, i relativi prezzi e premi devono essere ridotti conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 5 di detto regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2824/88 prevede, per ogni raccolto e anteriormente al 31 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto per ogni varietà o gruppo di varietà di tabacco per cui sia stato fissato un quantitativo massimo garantito, che la Commissione, avvalendosi in particolare dei dati comunicati dagli Stati membri, stabilisca il quantitativo effettivamente prodotto; che, qualora il quantitativo massimo garantito risulti superato, ad ogni superamento dell'1 % di detto quantitativo relativamente ad una varietà o gruppo di varietà corrisponde una riduzione dell'1 % del prezzo d'intervento e dei relativi premi; che in tal caso il prezzo d'obiettivo viene diminuito di un importo pari a quello della ridu-

zione del premio; che per il raccolto 1988 le riduzioni non possono oltrepassare il 5 %;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2268/88 del consiglio<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1252/89<sup>(5)</sup>, fissa tra l'altro, per il raccolto 1988, i quantitativi massimi garantiti del tabacco in foglio nonché i prezzi e i premi;

considerando che, sulla base dei dati disponibili, i quantitativi effettivamente prodotti con il raccolto 1988 risultano essere quelli di seguito riportati; che i prezzi e i premi applicabili per tale raccolto devono conseguentemente venir adeguati come in appresso indicato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il raccolto 1988, la produzione effettiva di ogni varietà o gruppo di varietà di tabacco e il superamento dei quantitativi massimi garantiti, fissati dal regolamento (CEE) n. 2268/88, sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

2. Per il raccolto 1988, i prezzi d'obiettivo e d'intervento e gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglia di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 727/70, nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento, da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti, sono indicati nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 254 del 14. 9. 1988, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 17.

## ALLEGATO I

Quantitativi massimi garantiti per varietà e gruppo di varietà, produzione effettiva e superamento dei quantitativi massimi garantiti per il tabacco del raccolto 1988 (Tabacco in foglia)

Numero d'ordine	Gruppi e varietà	Quantitativi massimi garantiti (t)	Produzione effettiva (t)	Superamento quantitativi massimi garantiti (%)
<b>GRUPPO I</b>				
3	Virgin D	8 300	6 700	—
7	Bright	38 000	42 105	10,8
31	Virginia E	11 000	10 948	—
33	Virginia P	3 200	2 613	—
17	Basmas	30 000	24 410	—
18	Katerini	23 000	19 226	—
26	Virginia EL	3 500	4 526	29,3
Totale		117 000	110 528	
<b>GRUPPO II</b>				
2	Badischer Burley	10 000	9 507	—
8	Burley I	42 000	33 981	—
9	Maryland	3 000	3 304	10,1
25	Burley EL	11 000	9 553	—
28	Burley fermenté	28 000	20 343	—
32	Burley E			
34	Burley P	1 750	1 235	—
Totale		95 750	77 923	
<b>GRUPPO III</b>				
1	Badischer Geudertheimer	12 000	70 969	491,4
4	Paraguay	28 000	23 599	—
5	Nijkerk	2 000	919	—
6	Misionero			
27	Santa Fé			
29	Havanna E	10 000	7 485	—
10	Kentucky			
16	Round Tip			
30	Round Scafati	250	155	—
Totale		52 250	103 127	
<b>GRUPPO IV</b>				
13	Xanti-Yakà	27 000	19 854	—
14	Perustitza			
15	Erzegovina			
19	Kaba Kulak classic	40 000	33 730	—
20	Kaba Kulak non classic			
21	Myrodata			
22	Zychnomyrodata			
Totale		67 000	53 584	
<b>GRUPPO V</b>				
11	Forchheimer Havanna	20 000	6 517	—
12	Beneventano			
23	Tsebelia	33 000	43 351	31,4
24	Mavra			
Totale		53 000	49 868	

## ALLEGATO II

Prezzi d'obiettivo, prezzi d'intervento, premi e prezzi d'intervento derivati da pagare per il tabacco del raccolto 1988, in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti

(in ECU/kg)

Numero d'ordine	Varietà	Prezzo d'obiettivo	Prezzo d'intervento	Importo del premio	Prezzo d'intervento derivato
1	Badischer Geudertheimer e ibridi derivati	3,516	2,942	2,407	4,455
2	Badischer Burley E e ibridi derivati	4,512	3,835	2,961	5,426
3	Virgin D	4,626	3,932	2,927	5,179
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	3,400	2,890	2,352	—
5	Nijkerk	3,357	2,853	2,132	—
6	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	3,128	2,659	2,159	—
7	Bright	3,947	3,286	2,338	4,569
8	Burley I	2,848	2,421	1,653	3,565
9	Maryland	3,219	2,675	1,781	3,854
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	2,796	2,376	1,765	3,347
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	2,707	2,301	1,909	3,614
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà simili	1,462	1,243	1,077	2,012
13	Xanti-Yaká	3,257	2,768	2,399	4,521
14	a) Perustitza b) Samsun	3,083	2,621	2,283 2,222	3,925 3,949
15	Erzegovina e varietà simili	2,770	2,355	2,057	3,540
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	15,908	13,522	9,608	20,782
17	Basmas	6,090	5,177	3,072	5,914
18	Katerini e varietà simili	5,073	4,312	2,734	6,196
19	a) Kaba Kulak classico b) Ellassona	4,022	3,419	2,078	4,925
20	a) Kaba Kulak non classico b) Myrodata Smyrne, Trapezous et Phi I	3,030	2,576	1,423	3,979
21	Myrodata Agrinion	3,998	3,398	2,099	4,840
22	Zichnomyrodata	4,154	3,531	2,214	5,051
23	Tsebelia	3,065	2,580	2,463	3,984
24	Mavra	3,014	2,519	2,014	3,915

*(in ECU/kg)*

Numero d'ordine	Varietà	Prezzo d'obiettivo	Prezzo d'intervento	Importo del premio	Prezzo d'intervento derivato
25	Burley EL	2,251	1,688 (*)	1,219 (*)	2,748 (*)
26	Virginia EL	3,649	3,073	2,988	4,283
27	Santa Fé	1,383	1,176	0,301	2,034
28	Burley ferment	2,240	1,904	0,931	2,923
29	Havanna E	2,878	2,447	1,952	3,634
30	Round Scafati	8,669	7,369	5,911	12,615
31	Virginia E	4,531	3,851	2,354	5,305
32	Burley E	2,965	2,520	1,398	3,789
33	Virginia P	4,263	3,624	2,354	4,953
34	Burley P	3,072	2,611	1,398	3,896

(\*) Tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70.